



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA  
 Segreteria provinciale di Verona

sito web [www.snalsverona.it](http://www.snalsverona.it)

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel 045915777 fax 045915907 verona@snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546 legnago.snals@gmail.com

**SCHEDA**  
**Snals Confasal di Verona**



*a cura del Prof. Renzo Boninsegna*

**DIMISSIONI DAL 01/09/2022 "FUORI TERMINE"**  
**PERSONALE DOCENTE E A.T.A**  
**POSSIBILE TENTATIVO PER I RITARDATARI**  
 LA RICHIESTA PUO' ESSERE ACCOLTA/RESPINTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 dopo relativo "parere" dell' U.S.P. e U.S.R.  
**IN CASO DI ACCOGLIMENTO DIMISSIONI "TARDIVE"**  
**CONSEGUENZE NEL PAGAMENTO DELLA PENSIONE** ←

**Alcuni dipendenti scuola (docenti ed A.T.A.) rimpiangono ora di  
NON AVERE PRESENTATO ON LINE ENTRO IL 02/11/2021  
DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2022  
e hanno chiesto al sindacato se è possibile presentare una domanda  
"cartacea" fuori termine per cessare dal 01/09/2022.**

**Si possono presentare le dimissioni "fuori termine"?**

**NORMATIVA SULLE DIMISSIONI ED ULTIMI "ORIENTAMENTI"**

Annualmente il Min.Istruzione stabilisce il termine entro il quale il personale scuola può presentare la domanda di dimissioni ora solo on line con Istanze on line.


**Ai sensi art. 1, comma 1, del DPR 28/4/1998, n. 351**

Art. 1


Cessazione dal servizio

1. I collocamenti a riposo a domanda per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall'impiego del personale del comparto "Scuola" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma 1 può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni.



**Per il 2022 la scadenza delle dimissioni è stata fissata il 02/11/2021.**



**Le dimissioni presentate dopo la data stabilita dal Min.Istruz. dovrebbero aver effetto dal 1° settembre dell'anno solare successivo.**

## **ULTIMI'ORIENTAMENTI'**

Alcuni U.S.P. su parere favorevole del competente U.S.R. ultimamente fanno riferimento al d.lgs n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, che ha privatizzato il rapporto di pubblico impiego e autorizzano il DIRIGENTE SCOLASTICO ad accettare le dimissioni "fuori termine" se è stato rispettato il PREAVVISO.

**L'art. 23 del CCNL comparto scuola prevede i seguenti termini di preavviso :**

- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

## **Si riporta:**

**un " ipotetico esempio di risposta" al quesito rivolto dal Dirigente scolastico a USP eUSR competenti:**

.....si ritiene che la domanda,pur se tardiva rispetto al termine fissato dal Min.Istruz.,possa essere comunque accolta,

in quanto viene rispettato il termine di preavviso,collegato all'anzianità di servizio,previsto dall'art.23 del CCNL 29/11/2007.

**Resta,comunque ferma,l'imprescindibile autonoma determinazione e responsabilità del Dirigente scolastico,competente riguardo alle problematiche relative alle cessazioni del personale dipendente..**

**..quindi...**

vale il saggio detto della nonna **"tentar non nuoce"**  
e cioè anche se tali dimissioni "tardive" vengono **RESPINTE**  
almeno...il dipendente "ritardatario".. **"ci ha provato"**.

**e.....se vengono invece ACCOLTE dal Dirig.Scol.?**

## **CONSEGUENZE PER I DIPENDENTI SCUOLA**

**IN CASO DI DIMISSIONI DAL 01/09/2022 CARTACEE ALLA SCUOLA OLTRE I TERMINI**

**"ACCOLTE" dal Dirigente Scolastico dopo "AUTORIZZAZIONE" dell'USP e USR**

Se un dipendente scuola ha presentato **NON CON "Istanze On line"**

**entro il termine del 02/11/2021** la domanda di **CESSAZIONE**

ma abbia presentato successivamente (fuori termine) domanda cartacea

**di dimissioni dal 01/09/2022 alla propria scuola,**

il nominativo di tale dipendente **NON E' STATO COMUNICATO DAL**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ALL'INPS per la**

**certificazione del raggiunto DIRITTO A PENSIONE.**

# **Pertanto..dicono Ministero Istruzione ed INPS**

**(vedasi Messaggio INPS HERMES N.2674 DEL 02/07/2020 raggiungibile al link riportato al termine di questa scheda e relativo anno 2020)**

**NON DEVE ESSERE RILASCIATA CERTIFICAZIONE DA PARTE DELL'INPS.**

**Ma.....aggiunge il messaggio INPS HERMES N.2674 DEL 02/07/2020**

***(il messaggio riguarda le cessazioni 2020,ma per "ANALOGIA" si ritiene valido anche per le cessazioni 2022)***

**in caso di presentazione della domanda di pensione per queste due ultime**

**tipologie di personale e di conferma della cessazione**

**dal servizio da parte dell'Istituzione scolastica di appartenenza.....**

***...in altre parole... "sembrerebbe" di capire***

**se è stata ugualmente presentata DOMANDA DI PAGAMENTO PENSIONE**

**ALL'INPS con il "fai da te" o tramite il servizio gratuito di un Patronato**

**e la scuola conferma la cessazione del dipendente dal 01/09/2022**

**.....la PENSIONE SARA' PAGATA DALL'INPS...a certe condizioni.**

Continuando la lettura delle ultime righe del messaggio INPS HERMES N.2674 DEL 02/07/2020

si deduce che:

**MANCANDO LA CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE DA PARTE DELL'INPS  
per le domande di cessazione "fuori termine"**

non potrà essere applicata la deroga prevista dall'art. 59, comma 9 della legge 449/97

**...cioè....**

**LA "FOTO" del diritto a pensione non viene "scattata" al 31/12/2022, ma al 31/08/2022  
per OTTENERE PAGAMENTO AL 01/09/2022**

**cioè si perde il "regalo" di 4 mesi riservato ai dipendenti scuola che hanno  
UNA sola "finestra" di accesso alla pensione (il 1° settembre di ogni anno)**

**.....inoltre.....**

**tale dipendente scuola "senza certificazione INPS" sarà trattato come  
un...."comune" dipendente pubblico ( ad esempio medico ASL,  
infermiere ASL, impiegato comunale ecc)**

**e dovrà rispettare le c.d. "finestre di 3 o 6 mesi" prima di ottenere  
il PAGAMENTO (senza arretrati) della PENSIONE CASSA STATO.**

## Il Messaggio INPS HERMES N.2674 DEL 02/07/2020

avente come oggetto:

### Pensionamenti comparto scuola per l'anno 2020. Precisazioni

**nella parte.....finale precisa:**

Di conseguenza, come d'intesa con il Ministero, non si dovranno rilasciare certificazioni per domande di cessazione non presenti nel monitoraggio Inps contenente le posizioni ufficialmente trasmesse dal MIUR, in quanto presentate alle Istituzioni scolastiche oltre i termini previsti, né potrà essere verificato il diritto a pensione con "quota 100" per i nominativi presenti nel monitoraggio con tipologia di cessazione Monti-Fornero al di fuori della casistica sopra riportata. Pertanto, in caso di presentazione della domanda di pensione per queste due ultime tipologie di personale e di conferma della cessazione dal servizio da parte dell'Istituzione scolastica di appartenenza, il trattamento di pensione potrà essere erogato con decorrenza 1° settembre esclusivamente se risulta raggiunto entro il 31/8/2020 il requisito pensionistico previsto per la generalità degli iscritti, compresa l'applicazione della finestra di 3 o 6 mesi, in quanto per tali fattispecie non potrà essere applicata la deroga prevista dall'art. 59, comma 9 della legge 449/97 (verifica del requisito al 31/12 dell'anno di cessazione).

***per il 2022.....leggasi 30/08/2022***

.....esempi....."concreti".....

## 1° esempio PENSIONE ANTICIPATA

Una docente di scuola sec.1° grado presenta la domanda di cessazione dal 01/09/2022 "fuori termine" protocollata dalla scuola il 06/12/2021 quindi.....rispettando i 4 mesi di preavviso.

Il Dirigente Scolastico invia quesito a USP e USR ed ottiene una risposta

"simile" a quella sopra ipotizzata e accoglie le dimissioni.

La docente NON PUO' AVERE LA CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE da parte dell'INPS in quanto non inserita nell'elenco trasmesso dal Min.Istruz. all'INPS.

**PERTANTO SI DEVE TENER CONTO DELLA SUA ANZIANITA'**

## **PENSIONISTICA AL 31/08/2022**

Tale anzianità corrisponde a 41 ed 10 mesi e la docente chiede la pensione anticipata.

Per quanto chiarito nel Messaggio INPS N.2674 DEL 02/07/2020

**NON POTRA' AVERE IL PAGAMENTO DAL 01/09/2022**

ma.....dal 01/12/2022 in quanto dovrà attendere la "finestra"

di 3 mesi e non potrà avere gli arretrati da settembre 2022.

In pratica per pagare la pensione all'INPS interessano 3 condizioni:

*1)cessazione dal servizio di lavoro dipendente;*

*2)maturazione entro l'ultimo giorno di servizio dei requisiti richiesti;*

*3)non godendo del "regalo" scuola,il rispetto della finestra di 3 mesi.*



## **2° esempio PENSIONE QUOTA 100**

Una docente di scuola primaria **entro il 31/12/2021** ha raggiunto il diritto **QUOTA 100** e presenta la domanda di cessazione

dal 01/09/2022 "fuori termine" protocollata dalla scuola il **20/01/2022** quindi.....rispettando i 4 mesi di preavviso.

Il Dirigente Scolastico invia quesito a USP e USR ed ottiene una risposta

"simile" a quella sopra ipotizzata **e accoglie le dimissioni.**

La docente NON PUO' AVERE LA CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE da parte dell'INPS in quanto non inserita nell'elenco trasmesso dal Min.Istruz. all'INPS.

**AL 31/12/2021 ha 62aa e 2mm di età e 38aa e 5mm di contributi**

significa che..... il diritto a quota 100 è sorto **il 31/10/2021**

quanto ha maturato **62aa di età e 38aa e 3mm** di contributi.

Per quanto chiarito nel Messaggio INPS N.2674 DEL 02/07/2020

**POTRA' AVERE IL PAGAMENTO DAL 01/09/2022**

in quanto sono già trascorsi 6 mesi dalla maturazione del diritto QUOTA 100 ed è anche verificata la condizione che devono essere trascorsi 6 mesi dalla presentazione delle dimissioni (avvenuta il 20/01/2022)

In pratica per pagare la pensione all'INPS Q 100 interessano 4 condizioni:

***1)cessazione dal servizio di lavoro dipendente;***

***2)maturazione entro il 31/12/2021 di servizio dei requisiti richiesti(62+38);***

***3)non godendo del "regalo" scuola,il rispetto della finestra di 6 mesi da maturaz.requisiti;***

***4)le dimissioni devono essere presentate almeno 6 mesi prima della decorrenza pensione.***

### 3° esempio PENSIONE ANTICIPATA con previsione "errata"

Un docente di scuola sec.2° grado presenta la domanda di cessazione dal 01/09/2022 "fuori termine" protocollata dalla scuola il 13/12/2021 quindi.....rispettando i 4 mesi di preavviso.

Il Dirigente Scolastico invia quesito a USP eUSR ed ottiene una risposta

"simile" a quella sopra ipotizzata **e accoglie le dimissioni.**

Il docente NON PUO' AVERE LA CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE da parte dell'INPS in quanto non inserita nell'elenco trasmesso dal Min.Istruz. all'INPS.

**PERTANTO SI DEVE TENER CONTO DELLA SUA ANZIANITA'**

**PENSIONISTICA AL 31/08/2022**

Tale anzianità corrisponde a **42aa ed 6 mesi** e il docente chiede la pensione anticipata.

**Il docente ha fatto i calcoli "errati"** in quanto ha conteggiato i 4 mesi "figurativi" fino al 31/12/2022


Per quanto chiarito nel Messaggio INPS N.2674 DEL 02/07/2020

**NON AVRA' ALCUN PAGAMENTO DI PENSIONE in quanto al 31/08/2022**

**NON HA I REQUISITI PER ACCEDERE ALLA PENSIONE ANTICIPATA.**


In pratica per pagare la pensione all'INPS interessano 3 condizioni:

- 1)cessazione dal servizio di lavoro dipendente;**
- 2)maturazione entro l'ultimo giorno di servizio dei requisiti richiesti;**
- 3)non godendo del "regalo" scuola,il rispetto della finestra di 3 mesi.**



**QUINDI.....che fare?.....**

**...rimedi.....**



Per avere il pagamento della pensione dovrebbe chiedere l'autorizzazione ai **VERSAMENTI VOLONTARI**, pagare i 4 mesi che mancano e poi.....


Per quanto chiarito nel Messaggio INPS N.2674 DEL 02/07/2020

**NON POTRA' AVERE IL PAGAMENTO DAL 01/09/2022**

ma.....**dal 01/04/2023** in quanto dovrà attendere la "finestra" di 3 mesi dopo maturazione diritto ( 42aa e 10mm)al 31/12/2022

**e non potrà avere gli arretrati da settembre 2022.**

**...in conclusione.....**

Se alcuni dipendenti scuola (docenti ed A.T.A.) rimpiangono ora di  
**NON AVERE PRESENTATO ON LINE ENTRO IL 02/11/2021**   
**DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2022**

**e non riescono a.....dormire .....**

***POSSONO "tentare" di presentare le dimissioni  
cartacee" tardive",facendo tesoro del detto***

***"tentar non nuoce".*** 

**Se tale richiesta è RESPINTA,si dovrà prendere il "treno"  
in arrivo presumibilmente ad ottobre 2022** 

**( ossia le dimissioni on line) PER CESSARE DAL 01/09/2023.**

**Se tale richiesta è ACCOLTA,si dovrà presentare on line  
all'INPS di competenza la domanda per il PAGAMENTO  
DELLA PENSIONE**

rispettando le c.d. **"finestre di 3 o 6 mesi"** prima di ottenere

il PAGAMENTO (senza arretrati) della PENSIONE CASSA STATO,

**come ben precisato negli esempi sopra riportati.**

**...considerazione finale .....**

Quanto è complicata la **"materia" "pensionistica"!!!!!!!!!!!!!!**  
e quante situazioni sono "nascoste" nelle ultime frasi del citato

**Messaggio INPS N.2674 DEL 02/07/2020**

... il trattamento di  
pensione potrà essere erogato con decorrenza 1° settembre esclusivamente se risulta  
raggiunto entro il 31/8/2020 il requisito pensionistico previsto per la generalità degli  
iscritti, compresa l'applicazione della finestra di 3 o 6 mesi, in quanto per tali fattispecie  
non potrà essere applicata la deroga prevista dall'art. 59, comma 9 della legge 449/97  
(verifica del requisito al 31/12 dell'anno di cessazione).

***per il 2022.....leggasi 30/08/2022***

## Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

*in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014, n.33*

(cliccare sui caratteri di colore bianco **http** :// per aprire il LINK)

Messaggio INPS 02/07/2020 **http://www**

DPR n.351/1998 **https://**

## AVVERTENZA

Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON APRIRSI  
*Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo  
ed in tal modo i links "funzionano".*



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

lunedì 15 novembre 2021

**14:57:10**